

Ai Produttori

Alle Forme associate

Regione Abruzzo
dpd019@pec.regione.abruzzo.it

Regione Basilicata
ufficio.zootecnia@cert.regione.basilicata.it

Regione Campania
uod.500715@pec.regione.campania.it

Regione Lazio
agriproduzioni@regione.lazio.legalma.it

Regione Liguria
protocollo@pec.regione.liguria.it

Regione Marche
regione.marche.agricoltura@emarche.it

Regione Molise
regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Puglia
produzionianimali.regione@pec.recupar.it

Regione Sicilia
servizio5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

Regione Umbria
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Regione Valle D'Aosta
agricoltura@pec.regione.vda.it

Oggetto: Reg. UE n. 2021/2115 art.55. Aiuto all'Apicoltura. Addendum alle Istruzioni Operative n. 75.2025

Visto il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 30 novembre 2022, n. 614768

Visto quanto stabilito dall'art.11 – controlli e sanzioni - punto 3 del DM sopracitato *“Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma, nell'arco della programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta”*

Considerato che questo Organismo Pagatore deve procedere all'applicazione di quanto previsto dall'art. 11 punto 3 del DM sopracitato si provvede, a partire dalla camp. 2026 all'integrazione del punto 17. Controlli in loco – delle Istruzioni operative n. 75.2025. nella parte che descrive i criteri per l'estrazione del campione per i controlli in loco nel seguente modo:

criterio dei mai controllati: vengono selezionate le domande di beneficiari che hanno ricevuto pagamenti in almeno 3 annualità (nel periodo 2023-2027) ma che non sono mai stati sottoposti a un controllo in loco nel medesimo intervallo temporale.

In data 14 maggio 2026 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante *“Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”* il cui art.12 aggiunge all'art. 24-undecies il comma 3-bis che testualmente recita: *“Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto”*.

A partire dalla campagna 2027 è prevista l'applicazione, da parte di codeste amministrazioni partecipanti, della sanzione sopraindicata se a seguito di controlli amministrativi e in loco viene accertato un importo inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda di pagamento.

In merito alla problematica riguardante il momento della presentazione della domanda di rendicontazione (o di pagamento) si comunica che nel caso in cui il produttore intende presentare una domanda di pagamento per un importo inferiore a quanto ammesso dovrà trasmettere necessariamente, entro e non oltre i termini stabiliti in ogni bando regionale, una comunicazione per PEC, (con una fascia di esenzione nei limiti del 10% che non richiede alcuna comunicazione preventiva), in cui si spiegano i motivi di tale riduzione.

A tal proposito il MASAF, con nota prot. n. 364288 del 24/07/2026 in risposta ad una richiesta di chiarimenti di questo O.P. ha stabilito che *“il beneficiario possa giustificare tale differenza solo per cause di forza maggiore (intesa in senso civilistico come qualsiasi causa non imputabile al debitore che rende impossibile l'adempimento) in linea con quanto già disciplinato dal Decreto Ministeriale di riferimento, quali: a) problematiche connesse ai fornitori come comunicazioni formali del fornitore sull'impossibilità oggettiva di rispettare i tempi di consegna; b) criticità nell'approvvigionamento di materiale biologico come l'impossibilità oggettiva di completare la fornitura di api regine e sciami, o carenze qualitative del materiale verificate e contestate alla consegna; c) fattori climatici e produttivi avversi come la drastica contrazione della raccolta di miele causata da anomalie meteo o morie di api, con conseguente (e temporanea) mancanza di liquidità del produttore per coprire l'intera quota di investimenti programmati.*

Non si potranno ammettere altre motivazioni a discrezione delle Regioni, diverse dalle causa di forza maggiore sopraindicate.

La comunicazione sarà approvata o meno dall'amministrazione partecipante.

Inoltre il MASAF con la nota sopracitata, ha voluto specificare alcune disposizioni relative all'alimentazione di soccorso di seguito riportate:

Relativamente alla “Quantità media di alimento equivalente”, riportata nel rapporto, essa ha una funzione esclusivamente tecnica ed è stata utilizzata per determinare i quantitativi medi di candito e di sciroppo e non costituisce pertanto un parametro autonomo da utilizzare ai fini istruttori.

I quantitativi medi, distinti per candito e sciroppo, sono invece quelli da considerare per la verifica delle quantità dichiarate, sia nei casi di utilizzo esclusivo di una sola tipologia di alimento, sia nei casi in cui la domanda preveda un mix di prodotti. Tale distinzione consente infatti alle Regioni di valutare correttamente le domande sulla base delle quote effettivamente dichiarate.

Talune Regioni dispongono già degli elementi necessari per effettuare tale calcolo come attestato, ad es. dalla Regione Lombardia.

Qualora, tuttavia, qualche Amministrazione regionale avesse la necessità di determinare un unico costo medio per alveare, si potrà operare, per uniformità tra le Regioni, come suggerito dalla Regione Toscana, ovvero calcolando semplicemente una media aritmetica, assumendo che si utilizzerà il 50% di zucchero candito e il 50% di sciroppo.

Resta inteso che, in fase di rendicontazione, occorrerà fare riferimento alle fatture rendicontate e distinguere l'acquisto di sciroppo da quello di candito in quanto si applicano prezzi differenti.

Relativamente al punto controlli anti elusione in merito alla compilazione della check list si chiede di considerare “positivo” il controllo che non ha rilevato anomalie di nessun genere e “negativo” se invece sono state rilevate anomalie.

Il Direttore dell'O.P.
Christian Patti